



COMUNE DI CABELLA LIGURE

Provincia di Alessandria

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N 18

29 Giugno 2024

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E SCADENZE DELLE RATE RELATIVE ALLA TARI 2024 IN BASE ALL'AGGIORNAMENTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO CONVALIDATO DAL CSR.

L'anno *duemilaventiquattro* il giorno *ventinove* del mese di *Giugno* alle ore *quattordici* e minuti *trentacinque* in *videoconferenza* secondo i criteri dettati ai sensi dell'art.73 comma 1 D.L.18/2000, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali

n.	Nominativi	Presenti / Assenti
1	ROBERTA DAGLIO	PRESENTE
2	ROBERTO BAVA	PRESENTE
3	ANDREA REPETTI	PRESENTE
4	ENRICO DEMERGASSO	PRESENTE
5	VITTORIO DEMICHELI (in collegamento da remoto)	PRESENTE
6	LIVIO BIGLIERI	PRESENTE
7	IRENE BISCEGLIA	PRESENTE
8	MARIO FERRAROTTI	PRESENTE
9	MARCO BIGLIERI	PRESENTE
10	CARLO GIZZI	PRESENTE
11	FRANCO DAGLIO	PRESENTE
	totali presenti	11
	totali assenti	0

con l'intervento e l'opera della Dr. **GIOVANNI OLIVOTTO**- Segretario Comunale - con funzioni consultive, referenti e di assistenza e quale organo verbalizzante EX art. 97 comma 4 lett. a T.U. 267/2000, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la Dr.ssa **ROBERTA DAGLIO** – Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto indicato, invitando i presenti a deliberare in merito

Il Sindaco introduce l'argomento in discussione illustrando per sommi capi il procedimento di approvazione delle tariffe da parte del Comune e delle scadenze previste per il versamento della tassa, sulla base del PEF convalidato dal CRS;

Terminato il proprio intervento, il Sindaco chiede se qualcuno dei consiglieri presenti vuole intervenire.

Prende la parola il consigliere di minoranza Biglieri Marco, il quale si rivolge alla presidente dell'assemblea chiedendole perché nel Regolamento TARI non sono state previste le riduzioni discrezionali di competenza del Comune ma solo quelle obbligatorie per legge.

Esauritasi la discussione, il Presidente mette in votazione il punto in esame.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- l'art. 1 comma 639 della L. n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014), che ha introdotto nel nostro ordinamento, a partire dal 1° gennaio 2014, un nuovo tributo, denominato Imposta Unica Municipale (IUC), composto dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, e da un tributo riferito ai servizi, che si articola nella tassa sui rifiuti (TARI) e nel tributo sui servizi indivisibili (TASI);
- l'art. 1 comma 738 della L. n. 160 del 23 dicembre 2019, che ha previsto, a decorrere dal 2020, l'abolizione della IUC, ad eccezione delle norme relative alla TARI;

EVIDENZIATO che l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha mantenuto in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata Legge di Stabilità 2014 dai commi da 641 a 668;

VISTO il DL "Milleproroghe" il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2022, i Comuni devono approvare il PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI entro il 30 aprile di ciascun anno;

DATO atto che la Commissione Finanze del Senato ha approvato il 30/04/2024 il seguente emendamento in sede di conversione del D.L. 39/2024:

"In deroga a quanto previsto dall'art. 3, comma 5-quinquies, del d.l. 228/2021, come convertito in L. 25 febbraio 2022, n. 15, i Comuni, per l'annualità 2024, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI entro il 30/06/2024";

PRESO ATTO:

-di quanto previsto dalla deliberazione n. 363/2021 con la quale ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;

-delle finalità, fissate da ARERA, che tengono conto anche degli obiettivi di incremento di raccolta differenziata e riduzione del rifiuto, come indicati dalla Comunità Europea, in aderenza ai principi comunitari e ai criteri dell'Economia circolare;

-che per l'elaborazione del PEF pluriennale 2022/2025 occorre utilizzare il tool allegato alla delibera n. 363/2021 di ARERA, come modificato dalla successiva deliberazione n. 459/2021 ed approvato con la Determina n. 2/2021 della stessa Autorità;

-della deliberazione n. 386/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani";

-della deliberazione 387/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani";

- la deliberazione n. 389/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);

-della determinazione n. 1/DTAC/2023 del 06/11/2023 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l’aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024/2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF;

-che nel territorio in cui opera il Comune di Cabella Ligure è presente e operante l’Ente di Governo dell’ambito, previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

TENUTO CONTO che la competenza in merito alla validazione del PEF spetta al Consorzio Smaltimento Rifiuti CSR di Novi Ligure, in quale svolge le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione Arera 443/2019, dopo aver ricevuto i dati necessari da parte dei soggetti interessati (Il Comune ha provveduto ad inviare alla società 5 Valli Servizi srl i dati di competenza per l’aggiornamento dei dati necessari alla rielaborazione del PEF 2024/2025);

DATO atto che:

- è pervenuta agli atti del Comune in data 19/04/2024 prot. 1163, la documentazione con la quale il CSR, avvalendosi della collaborazione della Ditta Paragon Business Advisor srl, con deliberazione adottata dal CDA 15/2024, ha validato l’aggiornamento al Piano Economico e Finanziario pluriennale per gli anni 2024-2025 del servizio rifiuti urbani (completo degli allegati di legge agli atti del Comune);
- il piano finanziario validato dall’Ente di Governo dell’Ambito per l’anno 2024 espone un costo complessivo di €. 161.844,00 riferito alla prima annualità dell’aggiornamento al PEF, suddiviso tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

VISTO l’art. 1 comma 683 della L. 147/2013 citata, in cui è previsto che le tariffe della TARI debbano essere approvate dal Consiglio Comunale e siano divise fra parte fissa della tariffa, che copre i costi fissi, e parte variabile, che copre i costi variabili;

CONSTATATO che l’art. 1, comma 527, della legge 27/12/2017, n. 205 ha attribuito all’Autorità di Regolazione per l’Energia, Reti e Ambiente, Arera, tra l’altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali;

VISTE:

- la delibera dell’Autorità di Regolazione per l’Energia, Reti e Ambiente, Arera n. 443/2019, recante “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimenti del servizio integrato dei rifiuti periodo 2018/2021; tale provvedimento dell’ARERA ha previsto un nuovo metodo tariffario (MTR) al fine di omogenizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

-la definizione del metodo tariffario per il secondo periodo regolatorio MTR2, in vigore dal 2022, dovrebbe confermare l’imposizione della citata Deliberazione 443/2019 che reca le disposizioni inerenti la determinazione delle entrate tariffarie relative all’erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, definisce un perimetro gestionale assoggettato alla regolazione uniforme su tutto il territorio nazionale che, sulla base della normativa vigente, comprende:

- a) spazzamento e lavaggio delle strade;

- b) raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- c) gestione tariffe e rapporti con gli utenti;
- d) trattamento e recupero dei rifiuti urbani;
- e) trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani;
- f) quota contributiva CSR

con particolare riferimento alla recente circolare del Ministero della Transizione Ecologica che ha evidenziato la necessità di superare l'attuale disallineamento tra costi e gettito, determinato dalla circostanza che il MTR stabilisce: i costi per l'elaborazione del PEF TARI siano quelli del biennio precedente;

- l'art 6 della Deliberazione 443/2019 che disciplina altresì la procedura di approvazione dei piani economico finanziari e prevede che il piano debba essere predisposto dal soggetto gestore del servizio secondo le regole stabilite dal metodo tariffario e dallo stesso inviato all'Ente territorialmente competente (Ente di governo dell'Ambito Ottimale – Egato)

- l'art. 3-bis, comma 1.bis, del D.L. 138/2011 attribuisce agli enti di governo dell'ambito o bacini territoriali ottimali e omogenei, cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, le *“funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo [...]”*.

ATTESO che la TARI, (tributo servizio rifiuti) deve essere determinato sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999 e con la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;

RICHIAMATA la deliberazione del C.C. n. 14 del 08.09.2014 con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della TARI;

TENUTO CONTO, ai fini della determinazione delle tariffe in base al Piano Finanziario di cui sopra, che:

- le utenze erano state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con regolamento comunale;
- il Piano Finanziario per la gestione dei rifiuti solidi urbani per l'anno 2024, con un costo complessivo di € 161.844,00, suddiviso in costi fissi totali €. 62.012,00 e costi variabili totali € 99.832,00;
- preso atto che la suddivisione dell'incidenza percentuale dei costi, tenuto conto della stima della quantità di rifiuti prodotti dalle utenze è fissata:
nel 90% per le utenze domestiche e nel 10,00% per le utenze non domestiche (ripartizione parte fissa);
nel 90% per le utenze domestiche e nell'10,00% per le utenze non domestiche (ripartizione parte variabile) ;

VISTI: il comma 688 dell'art. 1 della Legge 147/2013 secondo cui il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate:

- *1° rata in acconto pari al 50% entro il 30 settembre 2024;
- *2° rata a saldo entro il 30 novembre 2024;
- * unica soluzione coincidente con la prima rata

UDITA la proposta del Sindaco;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio tributi sulla proposta di deliberazione, fatte proprie tutte le riserve espresse in premessa e al fine di garantire gli equilibri di bilancio;

Con voti unanimi espressi in forma palese dai consiglieri, previa singola chiamata nominale;

DELIBERA

- 1) Di approvare per l'anno 2024 e per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia:
 - le tariffe sull'aggiornamento del piano finanziario 2024/2025, annualità 2024, pervenuto da parte del CSR, che ne ha curato la validazione in data 18/04/2024 con delibera n. 15, composto da costi fissi e variabili pari a € 161.844,00 (costi fissi totali € 62.012,00 e costi variabili totali € 99.832,00) ;
 - le relative tariffe TARI elaborate con il software gestionale dell'ente (all. 1) relativamente alle utenze domestiche e non domestiche da applicare alle singole utenze con decorrenza 01/01/2024, sul PEF fornito dal CSR (all. 2);
 - le scadenze di pagamento da parte dei contribuenti:

1 rata	pari al 50% della TARI	30/09/2024
2 rata	a saldo	30/11/2024

unica soluzione coincidente con la prima rata
- 2) Di confermare le seguenti agevolazioni:
 - Quelle previste dal regolamento TARI;
- 3) di quantificare in € 161.844,00 il gettito complessivo del tributo comunale sui rifiuti oltre alla quota TEFA del 5% alla Provincia che verrà riversato direttamente al titolare del diritto e delle componenti UR1,a e UR2,a;
- 4) di dare atto che il gettito di cui al punto 3) subirà una modifica fisiologica a seguito dell'elaborazione del ruolo TARI 2024, in cui verranno recepite tutte le variazioni intercorse nell'anno;
- 5) di provvede con successivo provvedimento all'aggiornamento con variazione al bilancio degli stanziamenti di entrata e spese;
- 6) di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune e sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze www.portalefederalismofiscale.gov.it;
- 7) di demandare al CSR di Novi Ligure tutti gli adempimenti connessi alla trasmissione, mediante l'apposita piattaforma, degli atti relativi al PEF 2024, all'Autorità di regolazione per Energia e Reti (ARERA), ai sensi della deliberazione n. 363/2021/R/RIF;

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Roberta Daglio

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Giovanni Olivotto

Su conforme dichiarazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on line del Comune per rimanervi pubblicata, ai sensi di legge, per 15 giorni consecutivi per 15 giorni dal **29 LUG. 2024**.

Cabella Ligure **29 LUG. 2024**

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to G. Olivotto

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(Art.134 del D.lgs. 18.08.2000 n.267)

Si certifica che la sujestesa deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del TUEL 267/2000;

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to G. Olivotto

è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134, comma 3°, del TUEL 267/2000 il _____.

Cabella Ligure, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to G. Olivotto

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Cabella Ligure, **29 LUG. 2024**

IL SEGRETARIO COMUNALE


